

Vittoria con te

Casa e
Famiglia



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Casa e Famiglia

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

PB.RI01.917502 CGA - EDZ 2132023.1

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 21/03/2023



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,

GRAZIE di avere scelto **Vittoria Assicurazioni**.

Con il presente documento che Le è stato consegnato prima della sottoscrizione della Polizza, abbiamo il piacere di illustrarle le garanzie e i servizi che il nostro prodotto "Vittoria con te - Casa e Famiglia" è in grado di offrirle.

Le garanzie assicurative prestate sono pensate per far fronte alle diverse tipologie di imprevisto che quotidianamente possono minacciare la stabilità economica Sua e della Sua famiglia.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del contratto sono state predisposte delle Condizioni di Assicurazione suddivise per Sezioni contenenti le garanzie da Lei opzionate, ciascuna con il relativo glossario. Le condizioni delle garanzie opzionate sono riportate nelle relative Sezioni del presente documento.

Ricordiamo che "Vittoria con te - Casa e Famiglia" è stato ideato per soddisfare al meglio le Sue reali esigenze di tutela e ha quindi, come caratteristica principale, che le condizioni di assicurazione sono strettamente connesse alla scelta di garanzie da Lei esercitata. **Troverà quindi condizioni contrattuali relative solo a ciò che Lei ha effettivamente scelto, evitandole quindi il fastidio di perdersi in informazioni superflue e ridondanti.**

"Vittoria con te - Casa e Famiglia" prevede infatti la possibilità di includere ed abbinare in un unico documento contrattuale diverse tipologie di garanzie così come, nel corso della vita del contratto, potrà modificare il numero e la composizione delle garanzie presenti all'interno della Polizza aggiungendo nuove garanzie e/o eliminando quelle esistenti, senza necessità di annullare tutta la Polizza.

Come vantaggio per avere scelto il prodotto "Vittoria con te - Casa e Famiglia", Vittoria Assicurazioni Le riserva la possibilità di disdettare la polizza annualmente, anche se scelta una durata iniziale poliennale. Lei potrà inoltre sempre modificare il contenuto delle garanzie, ad esempio il massimale, le franchigie ecc.

Ulteriori caratteristiche del prodotto "Vittoria con te - Casa e Famiglia" è che in ogni momento a sua richiesta Lei potrà avere un documento denominato Cartella Assicurativa che conterrà informazioni utili relative alla Sua posizione complessiva con Vittoria Assicurazioni.

Al fine di avere le informazioni complete sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale La invitiamo a rivolgersi al Suo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

All'interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.

I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Indice

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	6
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	7
IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	8
1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	8
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	8
1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	8
1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	8
1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	9
1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	9
1.6 - DOLO E COLPA GRAVE	9
2 - Come mi assicuro?	9
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE	9
2.2 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO	10
2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO	10
2.4 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE	10
2.5 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME	10
2.6 - POSSIBILITA' DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEQUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE	11
2.7 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO	11
2.8 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA	12
2.9 - IMPOSTE E TASSE	12
2.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	12
2.11 - FORO COMPETENTE	12
2.12 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	12
2.13 - PRESCRIZIONE	13
2.14 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO	13
TABELLA DI SINTESI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	14
NOTE E NORMATIVE	15
Sezione "PET"	19
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	20
OGGETTO DEL CONTRATTO	22
1 - Cosa è assicurato?	22
1.1 - ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	22
1.2 - SPESE VETERINARIE "PLUS"	24
1.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI	25
2 - Cosa NON è assicurato?	25
3 - Ci sono limiti di copertura?	26
3.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE	26
3.2 - ESCLUSIONI	26
3.3 - LIMITI DI COPERTURA	27

3.4 - FRANCHIGIE	28
3.5 - SCOPERTI	28
3.6 - LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO	29
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	31
4 - Gestione del SINISTRO	31
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	31
4.2 - ALTRI OBBLIGHI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA/VETERINARIE	31
4.3 - OBBLIGHI PER LA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE	32
4.4 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO	32
4.5 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	32
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	33

Vittoria con te

**Casa e
famiglia**

**IL CONTRATTO
DALLA A ALLA Z**



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO" nelle presenti condizioni di assicurazione e nelle condizioni di assicurazioni delle SEZIONI acquistate hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI:

- **CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **SOCIETÀ:** Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **ANNO SOLARE:** periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che decorre dalla data di sottoscrizione della **POLIZZA** e termina il corrispondente giorno dell'anno successivo.
- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **CONSUMATORE:** la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **GARANZIA:** è la copertura assicurativa sui **RISCHI** che regola le modalità di **RISARCIMENTO** o **INDENNIZZO** che la **SOCIETÀ** si impegna a corrispondere a seguito di un **SINISTRO**.
- **INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**.
- **POLIZZA** o **CONTRATTO:** il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **PARTI**.
- **PREMIO:** la somma dovuta dal **CONTRAENTE** alla **SOCIETÀ**.
- **RISARCIMENTO:** somma dovuta dalla **SOCIETÀ** ai terzi danneggiati in caso di **SINISTRO**.
- **RISCHIO:** la probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
- **SEZIONE/I:** insieme di **GARANZIE** raggruppate in funzione dei **RISCHI** assicurati.
- **SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

Nel presente documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il **CONTRATTO**.

Il **CONTRATTO** è, inoltre, disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell'Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al **CONTRATTO**.

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per **CONTRAENTE/ASSICURATO** e **SOCIETÀ**.

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

E' particolarmente importante per la **SOCIETÀ** che al momento della conclusione del **CONTRATTO**, il **CONTRAENTE** e l'**ASSICURATO** (se persona diversa al **CONTRAENTE**) forniscano una serie di informazioni necessarie alla corretta valutazione del rischio. Pertanto, in caso di eventuali inesattezze e reticenze da parte del **CONTRAENTE** e/o dell'**ASSICURATO** sulle suddette informazioni, tali da compromettere la corretta valutazione del rischio, quest'ultimo potrebbe subire la perdita totale o parziale del proprio diritto all'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO** nonché la cessazione della **POLIZZA** ⁽¹⁾

1.2 - DIMINUIZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

In caso di variazioni che comportino una diminuzione ⁽²⁾ del rischio, il **CONTRAENTE** ne deve dare comunicazione alla **SOCIETÀ** in una delle forme previste dal successivo articolo: "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

In tal caso la **SOCIETÀ** è tenuta a ridurre il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** successive al momento in cui è pervenuta la comunicazione del **CONTRAENTE**. In alternativa la **SOCIETÀ** potrebbe esercitare il proprio diritto di recesso dal **CONTRATTO** entro due mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza della suddetta comunicazione. Tale recesso avrà effetto dopo un mese.

Anche nei casi di aggravamento ⁽³⁾ del Rischio il **CONTRAENTE** è tenuto a darne comunicazione scritta alla **SOCIETÀ** mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). Infatti gli aggravamenti di **RISCHIO** non noti o non accettati dalla **SOCIETÀ** potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**, nonché la cessazione dell'assicurazione.

Cosa si intende per "RISCHIO"?

Come riportato nel Glossario del presente contratto, in ambito assicurativo viene definito "RISCHIO" la probabilità che si verifichi un evento idoneo a generare un SINISTRO.

Ad esempio, rientra nella definizione di "RISCHIO" la probabilità che l'**ASSICURATO** subisca un **INCENDIO** della propria abitazione ad esempio a causa di un fulmine.

1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI ⁽⁴⁾

Qualora il **CONTRAENTE** abbia sottoscritto diversi contratti assicurativi per i medesimi **RISCHI** coperti dalla presente **POLIZZA** deve darne comunicazione alla **SOCIETÀ**. Se il **CONTRAENTE** omette dolosamente di dare tale comunicazione, la **SOCIETÀ** non è tenuta a corrispondere

L'INDENNIZZO/RISARCIMENTO.

LA SOCIETÀ, entro 30 giorni dalla comunicazione suindicata, può recedere dalla **POLIZZA** con preavviso di almeno 15 giorni e restituisce al **CONTRAENTE** la quota parte di **PREMIO** pagata e non goduta.

In caso di **SINISTRO**, il **CONTRAENTE** deve avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno di essi il nome degli altri.

1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il **CONTRATTO** è stipulato per conto altrui, il **CONTRAENTE** deve adempiere agli obblighi da esso derivanti, ad eccezione di quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'**ASSICURATO** ⁽⁵⁾

1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta da parte del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO** con lettera raccomandata o PEC all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA** oppure alla **SOCIETÀ** ai seguenti indirizzi:

- Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
- vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

1.6 - DOLO E COLPA GRAVE

La **SOCIETÀ** risponde dei danni indennizzabili/risarcibili a termini di **POLIZZA**, determinati da:

- colpa grave del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO** (se diverso dal **CONTRAENTE**);
- dolo e colpa grave delle persone di cui il **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO** (se diverso dal **CONTRAENTE**), deve rispondere a norma di legge, compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato indicato in **POLIZZA**, nonché il personale domestico (come ad esempio colf e badanti) in genere.

2 - Come mi assicuro?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la **SOCIETÀ** presta le **GARANZIE** offerte dal presente **CONTRATTO**.*

2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

La prima rata di **PREMIO** o l'eventuale **PREMIO** unico pattuito devono essere pagati alla consegna della **POLIZZA**.

Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste.

La **SOCIETÀ** rilascia quietanza contenente data del pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il **PREMIO**.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA** o presso la sede della **SOCIETÀ**.

Se il **CONTRAENTE** ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit ⁽⁶⁾, le modalità di pagamento delle rate sono disciplinate dall'allegato al contratto "SEPA Direct Debit".

Se il **CONTRAENTE** ha optato per l'Addebito Continuativo su Carta di Credito, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'allegato "Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito", che forma parte integrante del contratto.

La sottoscrizione della **POLIZZA** (indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future) impegna il **CONTRAENTE** a mantenere in vita la **POLIZZA** stessa per tutta la durata pattuita e a pagare le rate di **PREMIO** alle scadenze convenute.

Quanto sopra fermo restando il contenuto di cui al precedente articolo "**ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**".

2.2 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

Le **GARANZIE** acquistate hanno effetto dalle ore 24 del giorno in cui è stata sottoscritta la **POLIZZA** se il **PREMIO** è stato pagato, a meno che la **POLIZZA** stabilisca una data successiva. In caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Le rate successive alla prima possono essere pagate entro il 15° giorno dalla scadenza, trascorso il quale le **GARANZIE** restano sospese e rientrano in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del **PREMIO**, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite ⁽⁷⁾.

Per i **CONTRATTI** poliennali:

- la **SOCIETÀ** può prevedere frazionamenti del **PREMIO** diversi da quello mensile (per esempio, al posto di rate mensili prevedere rate annuali);
- la **SOCIETÀ** può applicare un diverso frazionamento del premio in occasione di ogni **ANNO SOLARE** comunicando tale intenzione al **CONTRAENTE** almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza.

In tal caso il **CONTRAENTE** può recedere dal contratto comunicando il recesso alla **SOCIETÀ** almeno 15 giorni prima della scadenza dell'**ANNO SOLARE**.

2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

Il **CONTRATTO** può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

Anche se la **POLIZZA** dovesse prevedere una durata poliennale, il **CONTRAENTE** potrà recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui ha esercitato il recesso ⁽⁸⁾.

La **POLIZZA** (così come le **GARANZIE** in essa contenute) ha durata non inferiore ad 1 anno, e, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle **PARTI** nelle modalità di seguito indicate, è prorogata per la durata di 1 anno per ciascuna proroga.

La disdetta, in quest'ultimo caso, deve essere data nelle forme indicate all'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**", almeno 30 giorni prima della scadenza della **POLIZZA**, se la stessa è stipulata con un **CONSUMATORE** (se non **CONSUMATORE**, 60 giorni prima della scadenza della **POLIZZA**).

Nel caso di durata poliennale è prevista una riduzione del **PREMIO**.

2.4 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate:

- il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** (se diverso dal **CONTRAENTE**) deve avvisare la **SOCIETÀ** indicando la località di destinazione e la data di inizio del trasloco;
- le **GARANZIE** vengono prestate contemporaneamente nelle due località (di origine e di nuova destinazione) per un periodo massimo di 10 giorni dalla data di inizio del trasloco, alla fine del quale saranno operanti solo per la nuova località.

Restano comunque salve le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del **RISCHIO**, nonché le esclusioni previste nelle singole **SEZIONI**.

2.5 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME

Le somme assicurate, i massimali, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** sono soggetti ad adeguamento dell'indice dei "Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni **ANNO SOLARE** sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- in fase di rinnovo della **POLIZZA**, in caso di una variazione in più od in meno rispetto

all'indice inizialmente adottato, o ad indice equivalente a quello inizialmente adottato, le somme assicurate, i massimali, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** verranno aumentati o ridotti in proporzione;

- l'aumento o la riduzione decorreranno dal rinnovo della **POLIZZA**, dietro rilascio al **CONTRAENTE** di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se, in conseguenza della variazione dell'indice, le somme assicurate, i massimali, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle **PARTI**, rinunciare con comunicazione scritta da inviare all'altra parte, all'aggiornamento della **POLIZZA** e le somme assicurate, i massimali, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione dell'indice, la **SOCIETÀ** comunicherà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. È facoltà del **CONTRAENTE** rinunciare a tale adeguamento comunicandolo nelle forme di cui all'articolo: "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

La presente condizione non è operante per le **SEZIONI** "PET", "Tutela Legale", "Assistenza" e "Micro-mobilità" qualora acquistate.

Esempio di indicizzazione:

Data di effetto della **POLIZZA**: 1/12/2020

Data scadenza **POLIZZA**: 1/12/2021

Indice ISTAT rilevato a giugno 2020: 100

Indice ISTAT rilevato a giugno 2021: 102

Variazione indice ISTAT tra giugno 2020 e giugno 2021: +2%	1/12/2020	1/12/2021
CAPITALE ASSICURATO	€ 100.000	€ 102.000
PREMIO	€ 500	€ 510

2.6 - POSSIBILITA' DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

In fase di rinnovo della **POLIZZA**, la **SOCIETÀ** può modificare il **PREMIO**, in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo "*Indicizzazione delle Somme*".

La variazione di **PREMIO** è evidenziata sulla quietanza rilasciata al **CONTRAENTE** che, pagando il **PREMIO** così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di **PREMIO**.

Qualora il **CONTRAENTE** non accetti le nuove condizioni, astenendosi dal pagamento del **PREMIO**, l'assicurazione cesserà automaticamente dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e si intenderà risolta senza alcuna formalità.

2.7 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO

Dopo ogni pagamento di **SINISTRO** e fino al 60° giorno dal pagamento dell'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**, le **PARTI** possono recedere dal contratto o dalla singola **GARANZIA** con preavviso di 30 giorni da inviare con le forme di cui all'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

La **SOCIETÀ**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **RISCHIO** non corso.
Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di **PREMIO** o di una rata di **PREMIO**, il **CONTRAENTE** non deve pagare il **PREMIO** o la rata di **PREMIO** e l'assicurazione cessa alla data di questa scadenza.
Se il **PREMIO** o la rata di **PREMIO** viene ugualmente pagata, la **SOCIETÀ** restituirà il rateo di **PREMIO** imponibile (netto imposte) non goduto.

2.8 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, se il **CONTRATTO** è stipulato da un **CONSUMATORE**, il **CONTRAENTE** può recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della **POLIZZA** avvenuto con il pagamento del **PREMIO**, tramite richiesta scritta da inviare nelle modalità previste dall'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONE**". In tal caso la **SOCIETÀ** trattiene la quota parte di **PREMIO** relativa al periodo in cui il **CONTRATTO** ha avuto effetto.

Cosa si intende per "tecnica di comunicazione a distanza"?

Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del **CONTRAENTE** (ad esempio internet), viene utilizzata per il collocamento a distanza di **CONTRATTI** assicurativi e riassicurativi.

2.9 - IMPOSTE E TASSE

Il **PREMIO** è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **CONTRAENTE**.

2.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal **CONTRATTO** valgono le norme di legge.

2.11 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative a questo **CONTRATTO** il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO** (se diverso).

2.12 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo **CONTRATTO**, per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole, prima di promuovere un giudizio è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione ⁽⁹⁾

L'Organismo di mediazione prescelto potrebbe prevedere la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (via web).

In ogni caso la **PARTE** richiedente si impegna:

- ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del **SINISTRO**, numero della **POLIZZA**), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla **SOCIETÀ** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaaassicurazioni.it;
- a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà il regolamento di mediazione dell'Organismo.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento

dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

2.13 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dalle prestazioni e **GARANZIE** di cui alla presente **POLIZZA** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Relativamente alle **GARANZIE "Responsabilità Civile"**, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**ASSICURATO** o ha promosso contro di questo l'azione⁽¹⁰⁾

2.14 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni variazione al **CONTRATTO** deve essere effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta da **LE PARTI**.

TABELLA DI SINTESI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

La seguente tabella riporta in sintesi gli adempimenti generali in caso di **SINISTRO**.
Per i dettagli si rimanda alla lettura di quanto specificatamente riportato nelle singole **SEZIONI**:

SEZIONE	Adempimento
Tutte le SEZIONI	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="464 472 1431 555">1. Denunciare il SINISTRO alla Direzione della SOCIETA- o all'Agenzia cui è assegnata la POLIZZA entro 5 gg da quando è accaduto o ne si è venuti a conoscenza indicando la data del SINISTRO.<li data-bbox="464 568 1155 598">2. Fornire nella denuncia indicazione della data del SINISTRO.<li data-bbox="464 611 1431 669">3. Indicare il legale cui affidare la pratica per il seguito giudiziale, qualora la fase stragiudiziale non abbia esito positivo.

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate e i riferimenti agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione che precedono.

(1) **CODICE CIVILE - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito condolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

CODICE CIVILE - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

CODICE CIVILE - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1897 - Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1898 - Aggravamento del rischio**

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito

nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(4) **CODICE CIVILE - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(5) **CODICE CIVILE - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

(6) Consistente nell'addebito automatico su conto corrente.

(7) **CODICE CIVILE - Art.1901 - Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(8) **Articolo 1899 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 21 della L. n°99 del 23 luglio 2009.**

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

(9) **In base al disposto dell'Art.5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo" del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 N°28 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").**

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

Se il contratto è stato stipulato con un CONSUMATORE, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell'ASSICURATO. La PARTE che viene chiamata

in mediazione (sia la SOCIETÀ, sia l'ASSICURATO) può anche non partecipare alla procedura di mediazione, comunicando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la mancata partecipazione. Al tentativo di mediazione si applicherà il regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 N°28 - Art.5 "Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la

decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

(10) **CODICE CIVILE - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. (1) Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Vittoria con te

**Casa e
famiglia**

SEZIONE PET



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato "Il contratto dalla A alla Z".

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **ANIMALE:** il cane o il gatto, i cui dati siano stati riportati all'interno della **POLIZZA**, di proprietà dell'**ASSICURATO**.
- **ASSICURATO:** il **CONTRAENTE** o altra persona appartenente al suo nucleo familiare (come risultante dalla stato di famiglia), residente in Italia, proprietario dell'**ANIMALE**.
- **CARENZA:** periodo di tempo durante il quale le **PRESTAZIONI VETERINARIE** non sono operanti.
- **DAY HOSPITAL:** degenza diurna in struttura veterinaria a seguito di **INTERVENTO CHIRURGICO**, documentata da cartella clinica o documentazione veterinaria.
- **DOCUMENTO DI PRESA IN CARICO:** il documento con cui la **STRUTTURA LIQUIDATIVA** comunica alle strutture veterinarie convenzionate i termini di operatività della **GARANZIA**. Riporta inoltre i limiti di **POLIZZA**, i diritti e gli obblighi della **STRUTTURA LIQUIDATIVA** e dell'**ASSICURATO** verso la struttura veterinaria ed i medici veterinari.
- **FRANCHIGIA:** l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.
- **INFORTUNIO:** **SINISTRO** dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **INTERVENTO CHIRURGICO:** atto veterinario, praticato in struttura veterinaria o in ambulatorio, compiuto per asportare formazioni patologiche, ricreando, per quanto possibile, condizioni di normalità o migliorando la funzionalità di una parte del corpo lesionata. Rientrano nella definizione anche le fratture e le lussazioni.
- **ISTITUTO DI CURA:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini, le case di riposo.
- **LIBRETTO SANITARIO:** documento all'interno del quale vengono registrate le vaccinazioni dell'**ANIMALE**.
Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.
- **LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO:** l'importo massimo entro il quale la **SOCIETA'** è impegnata ad offrire la copertura assicurativa per una determinata prestazione o garanzia.
- **MALATTIA:** alterazione dello stato di salute non dipendente da **INFORTUNIO**.
- **MICROCHIP:** dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.
- **PRESTAZIONE DI ASSISTENZA:** l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'**ASSICURATO**, nel momento della difficoltà causata da un **SINISTRO**, da parte della

SOCIETA' tramite la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**.

- **PRESTAZIONE VETERINARIA:** l'attività, relativa a spese veterinarie, di erogazione della prestazione richiesta in forma diretta o di valutazione della richiesta di rimborso a favore dell'**ASSICURATO**, in caso di **SINISTRO**, da parte della **STRUTTURA LIQUIDATIVA**.
- **RESIDENZA:** il luogo in cui l'**ASSICURATO** ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
- **RICOVERO:** degenza con pernottamento di almeno una notte in **ISTITUTO DI CURA** o in struttura veterinaria.
- **RISARCIMENTO:** la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** ai terzi danneggiati in caso di **SINISTRO**.
- **SCOPERTO:** parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'**ASSICURATO**.
- **SOMMA ASSICURATA** o **MASSIMALE:** somma fino alla cui concorrenza la **SOCIETA'** presta le **GARANZIE** previste in **POLIZZA**.
- **STRUTTURA LIQUIDATIVA:** la struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la **SOCIETA'**, provvede per incarico di quest'ultima alla gestione delle **PRESTAZIONI VETERINARIE**, curando il contatto e il rapporto con l'**ASSICURATO**.
- **STRUTTURA ORGANIZZATIVA:** la struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la **SOCIETA'**, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'**ASSICURATO**, ed organizza e eroga, con costi a carico della **SOCIETA'** stessa, le **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA** previste in **POLIZZA**.
- **VIAGGIO:** lo spostamento, il soggiorno o la locazione a scopo turistico dell'**ASSICURATO** verso /in una località ad almeno 100 chilometri dal luogo di **RESIDENZA** in Italia.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** richiamate in **POLIZZA**.

Tutte le **GARANZIE** sono valide entro la **SOMMA ASSICURATA** o il **MASSIMALE** indicata in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e **LIMITI DI INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?"

Sono assicurati i cani ed i gatti legalmente posseduti dall'**ASSICURATO** ed indicati in **POLIZZA**.

1.1 - ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI

Sono garantite all'**ASSICURATO** le seguenti **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA**:

a) Second opinion veterinaria

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE**, desidera richiedere un ulteriore approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** prenoterà una seconda visita veterinaria complementare da parte di uno specialista appartenente ad una clinica veterinaria all'interno della regione di **RESIDENZA** dell'**ASSICURATO** stesso.

La **SOCIETA'** terrà a proprio carico il costo della visita.

La prestazione presuppone una prima diagnosi clinica effettuata dal veterinario curante e la necessità di ottenere una seconda visita veterinaria.

Il servizio ha finalità esclusivamente informativa e di consulenza diagnostico-terapeutica.

b) Invio pet sitter

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o di **INFORTUNIO** che ha comportato un suo **RICOVERO**, si trova nell'impossibilità di accudire il proprio **ANIMALE** nei 15 giorni successivi alla dimissione dall'**ISTITUTO DI CURA**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà alla **RESIDENZA** dell'**ASSICURATO**.

La **SOCIETA'** terrà a proprio carico i relativi costi.

L'**ASSICURATO** dovrà comunicare alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** la necessità di usufruire della prestazione almeno 3 giorni prima dell'attivazione e inviare alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** il certificato di dimissioni dall'**ISTITUTO DI CURA**.

Se l'organizzazione del servizio da parte della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** non è possibile, la **SOCIETA'** rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute dall'**ASSICURATO**.

c) Trasporto dell'animale

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE** verificatosi durante un **VIAGGIO** che ha comportato un'ospedalizzazione di almeno una notte in struttura veterinaria, ha necessità, una volta rientrato alla propria **RESIDENZA**, di recuperare l'**ANIMALE**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** predisporrà il trasporto dell'**ANIMALE**.

La **SOCIETA'** terrà a proprio carico il relativo costo.

d) Spese d'albergo

Se l'**ANIMALE**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** verificatosi durante un **VIAGGIO**, è ospedalizzato in struttura veterinaria e i veterinari sconsigliano un trasporto o trasferimento, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** individuerà e prenoterà un albergo per l'**ASSICURATO** nei pressi della struttura veterinaria.

La **SOCIETA'** terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione.

e) Anticipo spese veterinarie

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE** verificatosi durante un **VIAGGIO**, deve sostenere delle spese veterinarie impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvederà ad anticiparne l'importo.

f) Custodia dell'animale presso un parente o una pensione

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o di **INFORTUNIO**, si trova ricoverato in **ISTITUTO DI CURA** o se egli, nei 30 giorni successivi alla dimissione dall'**ISTITUTO DI CURA**, è impossibilitato ad accudire il proprio **ANIMALE**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** organizzerà il trasporto dell'**ANIMALE** presso un parente che possa custodire e prendersi cura dell'**ANIMALE** stesso.

La **SOCIETA'** terrà a proprio carico il costo per la percorrenza del tragitto tra il luogo in cui si trova l'**ANIMALE** e la destinazione prescelta.

Alternativamente, se l'**ASSICURATO** non ha possibilità di individuare un parente disponibile, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** suggerirà il nome di una pensione per **ANIMALI** ed eseguirà la prenotazione presso tale struttura, tenendo la **SOCIETA'** a proprio carico i relativi costi.

g) Consegna di generi alimentari per l'animale

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o di **INFORTUNIO**, si trova ricoverato in **ISTITUTO DI CURA**, o se nei 30 giorni successivi alla dimissione dall'**ISTITUTO DI CURA** l'**ASSICURATO** risulta temporaneamente inabile, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** effettuerà, in base a una lista fornita dall'**ASSICURATO** stesso, il ritiro e la consegna della fornitura di generi alimentari per l'**ANIMALE** presso la **RESIDENZA** o il luogo in cui risiede l'**ANIMALE** in quel momento.

La **SOCIETA'** terrà a proprio carico il costo per la percorrenza del tragitto tra il luogo di reperimento del cibo e il luogo in cui si trova l'**ANIMALE**.

Le seguenti prestazioni sono fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

h) Consulenza veterinaria

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE**, necessita di una consulenza veterinaria, potrà mettersi in contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che fornirà telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'**ASSICURATO**.

i) Consulenza nutrizionista

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE**, necessita di una consulenza di tipo nutrizionale per l'**ANIMALE** stesso, potrà mettersi in contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che fornirà telefonicamente consigli e suggerimenti sull'utilizzo di prodotti alimentari o integratori specifici.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'**ASSICURATO**.

j) Consulenza legale

Se l'**ASSICURATO** necessita di una consulenza legale a seguito di eventi che hanno coinvolto l'**ANIMALE** per i quali può richiedere **RISARCIMENTO** per un danno subito, oppure se è stato chiamato a risarcire un danno provocato dal proprio **ANIMALE**, l'**ASSICURATO** stesso potrà contattare la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.

k) Help care animali domestici

Se l'**ASSICURATO** ha necessità di ricevere informazioni in merito a:

- veterinari reperibili;
- farmacie con prodotti specifici per l'**ANIMALE**;
- pensioni per l'**ANIMALE** in città e provincia;
- centri di protezione degli animali,

potrà mettersi in contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che fornirà indicazioni utili sull'ubicazione di tali centri.

l) Consulenza veterinaria in viaggio

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE** verificatosi durante un **VIAGGIO**, necessita di una consulenza veterinaria, potrà mettersi in contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che fornirà telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'**ASSICURATO**.

m) Segnalazione di centri/cliniche veterinarie in Italia

Se l'**ASSICURATO**, a seguito di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE** verificatosi durante un **VIAGGIO**, necessita di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà mettersi in contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che provvederà a segnalare il centro più vicino.

n) Help line animali domestici

Se l'**ASSICURATO** ha necessità di ricevere informazioni in merito a:

- negozi di articoli e/o alimenti per animali;
- scuole addestramento cani;
- toelettatura cani;
- allevamenti per cani e gatti in città e provincia;
- informazioni su mostre e raduni di cani e gatti;
- concorsi,

potrà mettersi in contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, che fornirà indicazioni utili sull'ubicazione di tali centri ed eventi.

o) Informazioni per viaggiare con animali

Se l'**ASSICURATO** ha necessità di ricevere informazioni in merito a:

- possibilità di viaggiare in compagnia dell'**ANIMALE**;
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'**ANIMALE**;
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;
- informazioni su spiagge e stabilimenti balneari a loro accessibili;
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
- informazioni su documenti necessari per **VIAGGI** all'estero,

potrà mettersi in contatto con la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** che fornirà indicazioni utili per viaggiare con l'**ANIMALE**.

1.2 - SPESE VETERINARIE "PLUS"

Sono garantite all'**ASSICURATO** le seguenti **PRESTAZIONI VETERINARIE**.

a) Spese veterinarie precedenti al ricovero

Se l'**ANIMALE**, a causa di **MALATTIA**, parto cesareo o **INFORTUNIO** deve sottoporsi ad **INTERVENTO CHIRURGICO**, la **SOCIETA'** sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi e accertamenti eseguiti nei **30 giorni precedenti all'INTERVENTO CHIRURGICO**, al **RICOVERO** o al **DAY HOSPITAL**.

b) Spese veterinarie durante il ricovero

Se l'**ANIMALE**, a causa di **MALATTIA**, parto cesareo o **INFORTUNIO** deve sottoporsi ad **INTERVENTO CHIRURGICO**, la **SOCIETA'** sosterrà le spese veterinarie per:

- onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti

- di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il **RICOVERO** o il **DAY HOSPITAL**.

c) Spese veterinarie successive al ricovero

Se l'**ANIMALE**, a causa di **MALATTIA**, parto cesareo o **INFORTUNIO** deve sottoporsi ad **INTERVENTO CHIRURGICO**, la **SOCIETA'** sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, purché eseguiti nei **30 giorni successivi** all'**INTERVENTO CHIRURGICO**, al **RICOVERO** o al **DAY HOSPITAL**.

d) Spese per distacco compassionevole

Se l'**ASSICURATO**, a causa di **MALATTIA** o **INFORTUNIO** dell'**ANIMALE** il cui stato di salute sia considerato irrimediabile dal veterinario, deve procedere con l'abbattimento terapeutico/eutanasia dell'**ANIMALE** stesso, la **SOCIETA'** sosterrà le spese funerarie e i costi delle necessarie pratiche burocratiche, compresa la cremazione.

e) Spese veterinarie senza ricovero

Se l'**ANIMALE**, a causa di **MALATTIA**, parto cesareo o **INFORTUNIO** deve sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, la **SOCIETA'** sosterrà le relative spese

f) Spese veterinarie post ritrovamento dell'animale

Se l'**ASSICURATO** smarrisce l'**ANIMALE** e, al suo ritrovamento, deve:

- effettuare una visita veterinaria di controllo;
- effettuare una toilettatura;
- sostenere le spese relative alla permanenza presso il canile che lo ha ritrovato, la **SOCIETA'** terrà a proprio carico i relativi costi.

La **GARANZIA** è valida entro la **SOMMA ASSICURATA** indicata in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e **LIMITI DI INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

1.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI

La **SOCIETÀ** si obbliga a tenere indenne l'**ASSICURATO** per la responsabilità civile derivante dai danni causati a terzi dall'**ANIMALE**, che abbiano come conseguenza:

- morte o lesioni personali;
- morte o lesioni di altro animale;
- danneggiamenti a cose.

La **GARANZIA** viene estesa alla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna l'**ANIMALE**, a condizione che le stesse non svolgano tale attività a titolo professionale.

La **GARANZIA** opera in tutto il mondo.

2 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative*

Non sono assicurabili cani e gatti:

- non legalmente posseduti;
- di età inferiore a 3 mesi o superiore a 10 anni compiuti. Se l'età di 10 anni è raggiunta nel corso della durata della **POLIZZA**, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale del **PREMIO** e cessa al compimento di detta scadenza.
- utilizzati nell'ambito di attività professionali, o d'ausilio allo svolgimento di un'attività professionale o che comporta remunerazione, ad eccezione dei cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili e dei cani regolarmente riconosciuti per la pratica della dog therapy;
- non dotati di **MICROCHIP**;

- non registrati con specifico **LIBRETTO SANITARIO** e regolarmente iscritto all'anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina;
- non regolarmente sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali;
- non tenuti con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia e dai regolamenti comunali, qualora presenti.

Se l'**ASSICURATO** non usufruisce di una o più prestazioni, la **SOCIETA'** non è tenuta a fornire prestazioni o rimborsi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** o **LIQUIDATIVA** non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata la copertura, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI"**, ai fini dell'assicurazione non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**ASSICURATO**, nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente.

3 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA**, nonché le **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, **LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO** previsti dal **CONTRATTO**.*

3.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA** sono operanti esclusivamente sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Le **PRESTAZIONI VETERINARIE** sono operanti in tutto il mondo, ad eccezione di quei paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che comunque sono indicati come paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito www.viaggiare Sicuri.it.

3.2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- dolo o colpa grave dell'**ASSICURATO**, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'**ANIMALE** per il quale è prestata l'assicurazione;
- guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- il trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);
- la partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché l'uso professionale dell'**ANIMALE** o il suo utilizzo in ausilio allo svolgimento di un'attività professionale o che comporta remunerazione, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e dei cani regolarmente riconosciuti per la pratica della dog therapy;
- l'uso dell'**ANIMALE** in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- **INFORTUNI** o **MALATTIE** dell'**ASSICURATO** e dell'**ANIMALE** i cui primi segni clinici siano preesistenti alla decorrenza della **POLIZZA**.
- terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di **INTERVENTO CHIRURGICO**;
- gravidanza o parto spontaneo, castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenza di carattere

- riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- INTERVENTO CHIRURGICO** relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- INTERVENTO CHIRURGICO** effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- MALATTIE** evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- Leishmania;
- MALATTIE** o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- ernie in genere;
- finalità estetiche (ad esempio taglio delle orecchie o taglio della coda anche se eseguite all'estero);
- epidemie e/o pandemie animali o malattie trasmissibili tra specie diverse (a titolo esemplificativo e non limitativo, epizoozia e/o zoonosi);
- epidemie e/o pandemie relative alla popolazione civile dichiarate dalle autorità competenti (a titolo esemplificativo e non limitativo, I.S.S. e/o O.M.S.);
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Pertanto, tutte le prestazioni erogate per tramite della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA/STRUTTURA LIQUIDATIVA** saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Relativamente alla prestazione "*Consegna di generi alimentari per l'animale*", restano esclusi i costi dei generi alimentari acquistati.

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI"**, l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- derivanti da atti dolosi dell'**ASSICURATO**;
- derivanti dall'uso dell'**ANIMALE** per l'attività venatoria.
- a cose ed animali di terzi che l'**ASSICURATO** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

3.3 - LIMITI DI COPERTURA

Per la **GARANZIA "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"**, le seguenti prestazioni sono erogate al massimo una volta per anno assicurativo:

- "*Second opinion veterinaria*";
- "*Invio pet sitter*";
- "*Trasporto dell'animale*";
- "*Custodia dell'animale presso un parente o una pensione*";
- "*Consegna di generi alimentari per l'animale*".

Le restanti prestazioni sono erogate non più di una volta per tipo e per singolo **SINISTRO**, per un massimo di tre **SINISTRI** per anno assicurativo.

La prestazione "*Trasporto dell'animale*" non può essere combinata con la prestazione "*Spese d'albergo*" e viceversa.

La prestazione "*Anticipo spese veterinarie*" è garantita a condizione che l'**ASSICURATO** sia in grado di fornire alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate per la restituzione della somma anticipata. L'**ASSICURATO** deve comunicare alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta comporta la violazione delle disposizioni in

materia vigenti in Italia. L'ASSICURATO deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Per la **GARANZIA "SPESE VETERINARIE PLUS"**, le **PRESTAZIONI VETERINARIE** devono essere eseguite o prescritte da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La copertura assicurativa per le **PRESTAZIONI VETERINARIE**, decorre dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di effetto della **POLIZZA**.

Se la presente **POLIZZA** è stata emessa in sostituzione, senza interruzione di copertura, di altra **POLIZZA** riguardante gli stessi **ANIMALI**, la **CARENZA** di cui sopra non opera. Tale norma vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di una stessa **POLIZZA**.

3.4 - FRANCHIGIE

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI"**, salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, il **RISARCIMENTO** viene corrisposto dalla **SOCIETA'** previa detrazione, per ciascun **SINISTRO**, di una **FRANCHIGIA** di € 100,00.

Cosa è la "FRANCHIGIA"?

La **FRANCHIGIA** è l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'ASSICURATO per ogni **SINISTRO**. Essa viene determinata in un importo fisso, previsto contrattualmente.

Esempio A:

- **FRANCHIGIA = € 100,00**
- **Ammontare del danno = € 200,00**
- **RISARCIMENTO = € 200,00 - € 100,00 = € 100,00**

Esempio B:

- **FRANCHIGIA = € 100,00**
- **Ammontare del danno = € 40,00**
- **RISARCIMENTO = € 0, in quanto l'importo del danno è inferiore alla FRANCHIGIA**

3.5 - SCOPERTI

Per le **PRESTAZIONI VETERINARIE** contenute nella **GARANZIA "SPESE VETERINARIE PLUS"**, salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, l'**INDENNIZZO** viene corrisposto dalla **SOCIETA'** previa detrazione, per ciascun **SINISTRO**, di uno **SCOPERTO** pari al 10%.

Cosa è lo "SCOPERTO"?

E' una parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'ASSICURATO per ogni SINISTRO.

Esempio:

- **Valore della PRESTAZIONE VETERINARIA: € 500,00**
- **SCOPERTO: 10%.**
- **INDENNIZZO: € 500,00 - € 50,00 = € 450,00 poiché rimane a carico dell'ASSICURATO il 10% del danno (€ 50,00).**

3.6 - LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Cosa si intende per "LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO"?

Per "LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO" si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la copertura assicurativa; rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata prestazione o GARANZIA.

Il LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurativo.

Esempi di applicazione di LIMITE DI INDENNIZZO per una determinata prestazione:

- 1) **LIMITE DI INDENNIZZO € 500,00 per SINISTRO:** la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno assicurativo, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso anno assicurativo (max € 500,00 ciascuno);
- 2) **LIMITE DI INDENNIZZO € 500,00 per SINISTRO e per anno assicurativo:** la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurativo (es. 2 SINISTRI da € 250,00);

Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, le prestazioni e GARANZIE prevedono l'applicazione dei LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO indicati nella tabella sottoriportata.

I LIMITI DI INDENNIZZO indicati per le singole PRESTAZIONI DI ASSISTENZA/VETERINARIE debbono intendersi per ciascun ANIMALE, nonché al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Per la GARANZIA "SPESE VETERINARIE PLUS", la POLIZZA opera fino alla concorrenza di una SOMMA ASSICURATA annua di € 2.000,00 per ciascun ANIMALE.

Per la GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI", l'assicurazione opera fino alla concorrenza di un MASSIMALE annuo di € 500.000 complessivo per tutti gli ANIMALI assicurati e per la totalità dei SINISTRI che dovessero verificarsi nel medesimo anno assicurativo.

Tutte le eccedenze ai LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO sono a carico dell'ASSICURATO.

TABELLA 1

Applicazione dei LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO

RIFERIMENTO (Articolo)	PRESTAZIONE	LIMITE DI INDENNIZZO (per ANNO SOLARE, se non diversamente indicato)
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Invio pet sitter	n. 5 giorni per un'ora al giorno oppure € 100,00 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Trasporto dell'ANIMALE	€ 100,00 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Spese d'albergo	€ 100,00 per notte (pernottamento e prima colazione) massimo €. 300,00 per SINISTRO (3 notti)
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Anticipo spese veterinarie	anticipo denaro massimo importo € 2.000,00 per SINISTRO
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Custodia dell'ANIMALE presso un parente o una pensione	Km 50 per il tragitto di percorrenza (eccedenza a carico dell'ASSICURATO) oppure costo di custodia in pensione € 300,00, per SINISTRO.
"Che cosa è assicurato?" ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Consegna di generi alimentari per l'ANIMALE	Km 15 per il tragitto di percorrenza per SINISTRO (eccedenza a carico dell'ASSICURATO)
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE PLUS	Spese veterinarie precedenti al RICOVERO	€ 150,00 per SINISTRO e per ANNO SOLARE
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE PLUS	Spese veterinarie durante il RICOVERO	€ 1.000,00 per SINISTRO e per ANNO SOLARE
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE PLUS	Spese veterinarie successive al RICOVERO	€ 150,00 per SINISTRO e per ANNO SOLARE
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE PLUS	Spese per distacco compassionevole	€ 150,00 per SINISTRO e per ANNO SOLARE
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE PLUS	Spese veterinarie senza RICOVERO	€ 500,00 per SINISTRO e per ANNO SOLARE
"Che cosa è assicurato?" SPESE VETERINARIE PLUS	Spese veterinarie post ritrovamento ANIMALE	- Visita veterinaria di controllo: €100,00 - Toilettatura: € 40,00; - Permanenza presso canile: € 50,00 per SINISTRO e per ANNO SOLARE
"Che cosa è assicurato?" RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI	-	€ 500.000,00

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

4 - Gestione del SINISTRO

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle PARTI e le indicazioni generali relative alla gestione dei SINISTRI.

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

In caso di SINISTRO, L'ASSICURATO potrà telefonare, in qualsiasi momento, alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA in funzione 24 ore su 24, al:

- numero verde 800/066320
- numero nero: +39 015 2559750

o inviare una mail a:

assistenza@mapfre.com

oppure un fax al numero:

+39 015/2559604

presso

Mapfre Asistencia S.A.- Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI).

In ogni caso si dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- cognome e nome e codice fiscale dell'ASSICURATO;
- numero della POLIZZA;
- luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà a richiamare l'ASSICURATO nel corso dell'assistenza.

La STRUTTURA ORGANIZZATIVA potrà richiedere all'ASSICURATO - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

In ogni caso, l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Il diritto alle prestazioni decade se l'ASSICURATO, al verificarsi del SINISTRO, non prende contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.

4.2 - ALTRI OBBLIGHI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA/VETERINARIE

La SOCIETA', anche per il tramite della STRUTTURA ORGANIZZATIVA o STRUTTURA LIQUIDATIVA, potrà richiedere all'ASSICURATO - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria per la definizione del SINISTRO.

Ove richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese.

L'ASSICURATO libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del SINISTRO, nei confronti della SOCIETA', della STRUTTURA ORGANIZZATIVA, della STRUTTURA LIQUIDATIVA e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del SINISTRO stesso.

4.3 - OBBLIGHI PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** deve darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell'evento.

L'**ASSICURATO** deve inoltre:

- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare alla denuncia la copia della richiesta di **RISARCIMENTO** effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato.

4.4 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Per la **GARANZIA "SPESE VETERINARIE PLUS"**: verificata l'operatività della **GARANZIA**, accertata la legittimazione, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il sinistro, la **STRUTTURA LIQUIDATIVA** provvederà al rimborso entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI"**: verificata l'operatività della **GARANZIA**, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la **SOCIETÀ** provvede alla liquidazione del **RISARCIMENTO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

La **SOCIETÀ** paga il **RISARCIMENTO** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se in relazione al **SINISTRO** è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.

4.5 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI"**, la **SOCIETÀ** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**ASSICURATO**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, se necessario, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**ASSICURATO** stesso.

Sono a carico della **SOCIETÀ** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**ASSICURATO**, entro il limite di un importo pari al 25% del **MASSIMALE** stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta ai danneggiati supera detto **MASSIMALE**, le spese vengono ripartite fra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** in proporzione al rispettivo interesse.

La **SOCIETÀ** non indennizza le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per legali e tecnici non designati da essa e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

GARANZIA INTERESSATA	COSA FARE SUBITO	PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
<p>PRESTAZIONI DI ASSISTENZA</p>	<p>Telefonare alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA in funzione 24 ore su 24, al numero verde 800/066320 (o numero nero +39 015/2559750)</p> <p>oppure, inviare una mail a: vittoria.petinsurance@mapfre.com</p> <p>oppure un fax al numero: +39 015 2559604 presso Mapfre Asistencia S.A. Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI)</p>	<p>Fornire ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.</p>
<p>PRESTAZIONI VETERINARIE</p>	<p>Telefonare alla STRUTTURA LIQUIDATIVA, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, al Numero Verde 800/066320 (dall'estero +39 015/2559750).</p> <p>✓ Pagamento Diretto Almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la PRESTAZIONE VETERINARIA, scrivere all'indirizzo e-mail vittoria.petinsurance@mapfre.com ed inviare il modulo "Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie".</p> <p>✓ Rimborso Effettuare la denuncia di SINISTRO, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, a: MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi 66 - 13871 Verrone - Biella Ufficio / GSM o all'indirizzo e-mail: vittoria.petinsurance@mapfre.com</p>	<p>✓ Pagamento Diretto Se l'ASSICURATO si rivolge a strutture e/o medici veterinari convenzionati con la STRUTTURA LIQUIDATIVA, questa ne sosterrà direttamente i costi.</p> <p>✓ Rimborso L'ASSICURATO dovrà provvedere personalmente al pagamento dei costi relativi alla struttura e degli onorari dei medici veterinari.</p> <p>Le spese sostenute saranno rimborsate previo contatto con la STRUTTURA LIQUIDATIVA, invio della denuncia di SINISTRO e successiva valutazione della documentazione prodotta.</p> <p>L'ASSICURATO dovrà fornire ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria alla valutazione del SINISTRO.</p>

inviando il modulo "Richiesta di rimborso spese veterinarie".

RESPONSABILITA' CIVILE

Dare avviso all'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni, indicando la data dell'evento.

Riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Allegare alla denuncia la copia della richiesta di **RISARCIMENTO** effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che sia stato notificato.

PAGINA IN BIANCO

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia | Capitale
Sociale Euro 67.378.924 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.



Vittoria
Assicurazioni

Chi protegge se stesso, protegge gli altri

1921